

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI
(aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea il 24 maggio 2017)

Art. 1 - Costituzione.

1. È costituita, a termine del presente statuto, l'Associazione Nazionale dei Magistrati Militari, con sede in Roma.
2. L'Associazione agisce con metodo democratico e non ha carattere politico.

Art. 2 - Finalità.

1. L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) tutelare gli interessi morali e materiali, giuridici ed economici dei magistrati militari, nel prestigio e nel rispetto della loro funzione giudiziaria, attivandosi, ove occorra, affinché sia garantita l'indipendenza della giurisdizione militare, secondo i principi costituzionali;
- b) curare il coordinamento con le altre Associazioni di magistrati;
- c) promuovere iniziative di carattere culturale ed assistenziale, curando il coordinamento con le analoghe iniziative delle altre magistrature e della pubblica amministrazione;
- d) dare il contributo della scienza ed esperienza della magistratura militare alla elaborazione di riforme legislative e regolamentari, con particolare riguardo a quelle interessanti l'ordinamento giudiziario militare;
- e) curare la pubblicazione di un periodico e di un sito internet.

Art. 3 - Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e da altre attività.

Art. 4 - Soci.

1. Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di soci effettivi, i magistrati militari in attività di servizio, compresi i magistrati militari in tirocinio, e, con la qualifica di soci aggregati, sia i magistrati militari a riposo, sia gli appartenenti alla categoria dei magistrati del Corpo in congedo della Giustizia militare, sia le persone già iscritte nel ruolo dei magistrati militari e transitate in altre amministrazioni dello Stato o esercenti attività professionali.

2. Sono soci d'onore le persone alle quali tale titolo sia stato conferito alla unanimità dal Consiglio direttivo per essersi particolarmente distinte nell'attività svolta per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

3. I soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione e possono aggregarsi in gruppi.

Art. 5 - Diritti sociali.

1. I soci effettivi godono dell'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche sociali.

2. Le cariche di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di componente e di segretario del Consiglio della magistratura militare. Entro quindici giorni dalla insorgenza della incompatibilità l'interessato rassegna le dimissioni da una delle due cariche; in mancanza, allo scadere di detto termine, decade di diritto dalla carica associativa ricoperta.

3. Tutti i soci hanno diritto di voto in materia culturale ed assistenziale. Per tutte le altre questioni hanno diritto di voto solo i soci effettivi.

4. Tutti i soci hanno anche diritto di prendere visione dei registri elencati nel successivo art. 30 e di ottenere copia, a loro spese, facendone richiesta al Segretario-Tesoriere.

5. I soci che non risultano in regola con il pagamento dei contributi sociali relativi agli anni precedenti sono automaticamente sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.

Art. 6 - Contributi sociali.

1. I soci effettivi sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, la cui misura ed il cui termine sono stabiliti dall'Assemblea generale ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo o di un quinto dei soci effettivi presenti.

2. I soci aggregati sono tenuti al pagamento di metà del contributo suindicato.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio.

1. La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per perdita della qualifica di magistrato militare, salvo il disposto dell'art. 4, comma 1;

c) per morosità ai sensi dell'art. 10;

d) per espulsione.

Art. 8 - Dimissioni.

1. Il socio può dimettersi in ogni tempo, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.
2. Egli è tenuto, tuttavia, al pagamento dei contributi per l'anno in corso.

Art. 9 - Collocamento a riposo.

1. Nei caso di collocamento a riposo del socio effettivo, il Consiglio direttivo provvede ad iscriverlo d'ufficio tra i soci aggregati, salvo dimissioni dell'interessato.

Art. 10 - Morosità.

1. Il socio effettivo o aggregato che si rende moroso nel pagamento di due annualità di contributo sociale, viene dichiarato dimissionario dal Consiglio direttivo, allo scadere di una diffida scritta intesa a regolarizzare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il pagamento.
2. Egli può essere riammesso all'Associazione in qualunque tempo, previo versamento di tutti i contributi arretrati.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari.

1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni siano contrarie alla natura e ai fini dell'Associazione e al prestigio della categoria degli associati.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) la censura, che consiste in un biasimo formale comunicato al socio dal Presidente dell'Associazione in esecuzione del deliberato del Collegio dei Probiviri;
 - b) l'espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere disposta allorché il socio sia stato destituito o dispensato dal servizio per ragioni disciplinari dopo la conclusione delle eventuali impugnative.

Art. 12 - Procedimento disciplinare.

1. Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare, su segnalazione del Consiglio direttivo o dei soci o anche d'ufficio. Ha poteri istruttori e decide all'unanimità dopo aver sentito il socio interessato.

2. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso dell'interessato all'Assemblea generale.

3. Il ricorso è presentato al Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato.

4. Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea a riunirsi in via straordinaria entro i sessanta giorni successivi.

5. Tutte le decisioni adottate in materia disciplinare vengono comunicate senza indugio al socio interessato, a cura del Presidente dell'Associazione nelle forme di cui all'art. 16, comma 3, oppure mediante lettera raccomandata.

Art. 13 - Riammissione del socio espulso.

1. Il socio espulso può essere riammesso nell'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea generale, non prima del decorso di un anno dalla data della deliberazione di espulsione.

2. La domanda di riammissione è presentata al Consiglio direttivo, che deve includerla nell'ordine dei giorno della successiva riunione dell'Assemblea.

Art. 14 - Organi sociali.

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci dell'Associazione.

2. Essa è l'organo deliberante dell'Associazione su tutte le materie inerenti alle finalità di cui all'art. 2.

3. Sono salve le disposizioni dell'art. 5 concernenti le limitazioni di voto dei soci aggregati.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea generale.

1. L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Consiglio direttivo, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Essa può essere convocata, anche in via straordinaria, qualora il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

2. Essa deve essere convocata qualora ne venga presentata richiesta scritta al Consiglio direttivo da almeno due componenti del Consiglio stesso o da un quinto dei soci effettivi, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta. La data di riunione non può superare i sessanta giorni dalla data precedente. In caso di inosservanza di tale disposizione, la data di riunione è stabilita dai soci richiedenti.

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a ciascun socio effettivo mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica da egli indicato o, in mancanza, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attribuitogli dall'Amministrazione della Difesa. In alternativa, la convocazione può essere comunicata mediante lettera raccomandata o mediante avviso sottoscritto per presa visione. La convocazione deve essere comunicata almeno sette giorni prima della data fissata per la prima riunione, a cura del Consiglio direttivo, e nell'ipotesi dell'ultimo alinea del comma precedente, dai suoi richiedenti.

4. La convocazione può essere affidata, ferme restando le modalità di cui al comma precedente, ai delegati di sede.

Art. 17 - Ordine del giorno.

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'ordine del giorno è deliberato dal Consiglio direttivo il quale è tenuto ad inserirvi gli argomenti la cui trattazione venga richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso o da almeno un quinto dei soci effettivi.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data di seconda convocazione e deve essere accompagnato da una sommaria relazione informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Costituzione e deleghe.

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione allorché siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà dei soci effettivi; a richiesta di un quinto dei soci effettivi presenti si deve procedere alla verifica del numero legale.

2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. Ciascun socio può delegare con atto sottoscritto un socio effettivo a rappresentarlo nell'Assemblea generale. La delega può essere inviata anche per posta elettronica.

4. Non è ammesso, per il medesimo socio, il possesso di un numero di deleghe superiore a quattro. Non è ammesso il rilascio di deleghe ai componenti del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Svolgimento, deliberazioni e votazioni.

1. L'Assemblea elegge di volta in volta, tra i presenti, il proprio Presidente, il quale rimane in carica anche per le eventuali riunioni in prosecuzione.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, da questi nominato.

3. Il Presidente tiene la disciplina della riunione e della discussione e nomina, ove occorra, gli scrutatori.

4. L'Assemblea, salvo diverse disposizioni del presente statuto, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

5. Qualora l'Assemblea deliberi la trattazione di un argomento non posto all'ordine del giorno, viene fissata in prosecuzione altra riunione a distanza non minore di sette giorni e non maggiore di trenta. Nella nuova riunione non sono valide le deleghe già rilasciate.

6. Le votazioni dell'Assemblea generale hanno luogo peralzata di mano o per appello nominale. Esse devono essere effettuate a scrutinio segreto allorché riguardino persone, o sulla mozione di sfiducia al Consiglio direttivo. Si vota altresì a scrutinio segreto allorché un quinto dei soci presenti aventi diritto al voto ne faccia richiesta prima dell'inizio della votazione.

7. Qualora per la votazione si proceda a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea nomina tre scrutatori tra i soci effettivi che non rivestano cariche sociali.

8. Le schede per la votazione a scrutinio segreto, firmate dal Presidente o dal Segretario, sono distribuite a ciascun socio avente diritto al voto, personale o per delega. Ai termine dell'Assemblea, e salvo il caso di reclami, esse vengono distrutte a cura del Segretario.

9. Ciascun votante scrive sulla scheda un Si o un NO in corrispondenza al quesito sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

10. Sono nulli i voti espressi in maniera contraddittoria o riconoscibili. Le schede bianche vengono computate ai fini della determinazione dei numero dei votanti.

11. Al termine di ciascuna votazione, il Presidente ne proclama il risultato, indicando, per la votazione a scrutinio segreto, i voti validamente espressi, quelli nulli e le schede bianche. Il Segretario ne prende nota nel verbale della seduta.

12. Non possono partecipare alla votazione i componenti del Consiglio direttivo allorché essa abbia per oggetto una mozione di sfiducia nei loro confronti.

Art. 20 - Rendiconto finanziario.

1. L'Assemblea generale ordinaria delibera sul rendiconto finanziario presentato dal Consiglio direttivo.

Art. 21 - Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.

2. Esso è composto di cinque soci effettivi.

3. Qualora entro il biennio taluno dei componenti venga a cessare dalla carica per qualunque causa, viene sostituito per il restante periodo dal primo dei soci non eletti. Se ciò non è possibile, il Consiglio direttivo indice le elezioni per la copertura del posto vacante, osservando la procedura e i termini di cui all'art. 23.

4. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno di iniziativa o a richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio stesso.

Art. 22 - Attribuzioni del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo:

a) compie gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali, in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale;

b) delibera la convocazione dell'Assemblea generale sia in via ordinaria che straordinaria, salvo il disposto dell'art. 16, comma 2;

c) indice, due mesi prima della scadenza del proprio mandato, le elezioni del Consiglio direttivo, e, ove coincidano, quelle del Collegio dei Probiviri;

d) provvede a proporre e riscuotere i contributi sociali nella misura stabilita dall'Assemblea generale e ad amministrare il patrimonio dell'Associazione;

e) sottopone all'Assemblea generale in sessione ordinaria una relazione sulla attività svolta nell'anno, nonché il rendiconto finanziario scritto

dell'Associazione, e alla Assemblea straordinaria una relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

f) organizza congressi e manifestazioni a scopo di studio e di valorizzazione professionale dei magistrati militari;

g) adotta ogni altro provvedimento, in via di urgenza, ritenuto congruo per il raggiungimento delle finalità sociali, salvo ratifica dell'Assemblea generale nella prima riunione successiva al provvedimento;

h) in casi particolari può affidare speciali incarichi di studio ed organizzazione a soci non componenti il Consiglio direttivo;

i) cura la pubblicazione di un periodico e di un sito internet.

2. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti a maggioranza assoluta.

Art. 23 - Elezione dei Consiglio direttivo.

1. Almeno due mesi prima della scadenza del proprio mandato o, in caso di dimissioni o di mozione di sfiducia approvata, entro quindici giorni dall'evento, il Consiglio direttivo indice le elezioni per il nuovo Consiglio, dandone immediato avviso a tutti i soci nelle forme indicate nell'art. 16, commi 3 e 4.

2. Le elezioni dovranno aver luogo entro due mesi dalla scadenza dei termini indicati nel precedente comma, ma non possono aver luogo, di regola, nei periodo dal 15 luglio al 15 settembre.

3. Le elezioni si effettuano con voto personale, diretto, libero e segreto.

4. Ciascun socio può presentare la propria candidatura, che deve essere sostenuta da almeno altri due soci, ognuno dei quali non può appoggiare più di una candidatura e non può essere candidato.

5. Le dichiarazioni di candidatura e le dichiarazioni dei soci sostenitori devono essere presentate al Consiglio direttivo, anche mediante e-mail da parte di ciascun socio dichiarante, entro il trentesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni. Scaduto il termine sopra indicato, il Consiglio direttivo verifica la regolarità delle candidature presentate, attribuisce a ciascuna di esse un numero progressivo di contrassegno, secondo l'ordine di presentazione, e comunica immediatamente ai soci, nelle forme indicate nell'art. 16, commi 3 e 4, un avviso contenente l'indicazione delle candidature presentate.

6. Il Consiglio può disporre che le elezioni siano svolte con voto elettronico, nelle quali siano assicurati standard di sicurezza e di privacy; in tal caso, ne dà comunicazione ai soci nelle forme indicate nell'art. 16, commi 3 e 4.

Il Consiglio comunica ai soci le modalità del voto e dello scrutinio.

7. Nel caso in cui le elezioni siano svolte invece con voto cartaceo, il Consiglio trasmette il numero di schede occorrenti per ciascuna sede. Nel giorno stabilito gli elettori consegnano le schede contenenti i voti espressi ai rispettivi delegati di sede che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato o mediante consegna diretta, al Consiglio direttivo. Appena ricevuti i plichi, il Consiglio direttivo fissa il giorno per lo scrutinio, dandone immediata comunicazione a tutti i soci; le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Consiglio direttivo uscente, alla presenza dei soci che vogliono intervenire.

8. Ogni elettore può votare esprimendo la preferenza per non più di due candidati. Sono nulle le schede di voto con un numero di preferenze espresse in eccedenza.

9. I seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti è preferito il candidato più anziano di età.

10. Su reclami e contestazioni concernenti le operazioni elettorali provvede l'Assemblea generale.

Art. 24 - Mozione di sfiducia.

1. Può essere presentata mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio direttivo in qualsiasi momento, purché essa sia sottoscritta da almeno un quinto dei soci effettivi.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia al Consiglio direttivo, questo convoca la Assemblea generale per le relative deliberazioni.

3. La data di prima riunione non può oltrepassare i successivi trenta giorni, salvo il disposto dell'art. 23, comma 2.

4. La mozione è illustrata da uno dei soci presentatori.

5. A chiusura della discussione generale il Presidente dell'Assemblea indice la votazione a scrutinio segreto sulla mozione, che si intende approvata qualora abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 25 - Durata in carica del Consiglio direttivo.

1. Il Consiglio direttivo scaduto, dimissionario o nei cui confronti sia approvata mozione di sfiducia, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio direttivo esclusivamente per la trattazione di questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 26 - Presidente.

1. Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo eletto ai sensi dell'art. 21, comma 4.

2. In caso di impedimento o di assenza egli viene sostituito dal Vice-Presidente, eletto secondo la stessa norma.

3. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, compie gli atti di carattere urgente, salvo ratifica del Consiglio entro cinque giorni; può delegare un componente di questo a sostituirlo per singoli atti.

Art. 27 - Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre soci effettivi, i quali eleggono nel loro seno il Presidente.

2. L'Assemblea elegge per un biennio tre probiviri titolari e tre probiviri supplenti.

3. Tutti gli eletti sono riconfermabili.

4. La carica di proboviro, anche supplente, è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo.

5. Il Collegio dei probiviri:

a) adotta a carico dei soci, con le formalità indicate nello art. 12, le sanzioni disciplinari previste dallo statuto;

b) dirime, quale compositore amichevole, le vertenze che possano insorgere fra singoli soci, nei limiti delle finalità dell'associazione.

6. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono adottate all'unanimità.

7. In caso di incompatibilità o per altre gravi ragioni, il proboviro può astenersi dall'esercitare le proprie funzioni. Per gli stessi motivi il proboviro può essere ricusato dal socio interessato. Sulla ricusazione decide il Collegio a maggioranza.

8. Nei casi di astensione o di ricusazione accolta, subentrano, in ordine di anzianità anagrafica, i probiviri supplenti e si fa luogo, ove occorra, alla nomina del Presidente del Collegio relativamente alla vertenza in atto.

Art. 28 - Delegati di sede.

1. Per ogni sede di ufficio giudiziario militare i soci effettivi ivi in servizio eleggono un delegato di sede, il quale dura in carica un biennio e può essere riconfermato. Egli ha il

compito di mantenere gli opportuni collegamenti fra il Consiglio direttivo ed i soci in servizio presso la propria sede, può rappresentare al Consiglio istanze ed iniziative dei soci stessi, e provvede a quanto altro di competenza, a termine del presente statuto o su incarico particolare del Consiglio direttivo.

2. In caso di trasferimento o impedimento si provvede alle opportune sostituzioni.

3. I componenti del Consiglio direttivo esercitano anche le funzioni di delegati presso le sedi ove prestano servizio.

Art. 29 - Gratuità delle cariche.

1. Tutte le cariche in seno all'associazione sono gratuite.

Art. 30 - Registri.

1. Il Consiglio direttivo deve tenere i seguenti registri:

a) libro dei soci, distintamente iscritti come soci effettivi e soci aggregati;

b) libro dei verbali dell'Assemblea generale;

c) registro delle operazioni elettorali, nel quale saranno trascritte le candidature per l'elezione del Consiglio, nonché le eventuali deliberazioni adottate in merito. In allegato, saranno incluse le candidature originali con le relative dichiarazioni di accettazione;

d) libro dei verbali del Consiglio direttivo;

e) registro delle entrate e delle spese, corredato dagli eventuali documenti giustificativi.

2. Il Collegio dei Probiviri deve tenere il registro dei verbali delle proprie sedute.

Art. 31 - Referendum.

1. Il Consiglio direttivo può indire referendum per voto segreto con carattere consultivo su questioni di interesse generale.

2. Il referendum deve essere effettuato, ove sia richiesto da almeno un quinto dei soci.

Art. 32 - Modifiche allo statuto.

1. Le modifiche al presente statuto sono adottate dall'Assemblea generale con l'intervento di almeno due terzi dei soci effettivi iscritti e col voto favorevole di almeno due terzi dei soci effettivi presenti.

Art. 33 - Disposizioni transitorie.

1. Nell'Assemblea generale indetta per l'elezione del primo Consiglio direttivo, sarà posta all'ordine del giorno l'eventuale modifica dello Statuto. Le modificazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci effettivi presenti.